



COMUNE DI VILLASOR

UFFICIO DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 11 del 30.04.2025

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROSPETTO AGGIORNATO DEL RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 29.04.2025 e allegati A e B.

L'anno duemilaventicinque il giorno trenta del mese di aprile alle ore 17:30 circa il Revisore Unico dei Conti di codesto spettabile Comune è presente presso il proprio studio professionale per l'esame della documentazione ricevuta con e-mail in data odierna.

Il Revisore Unico dei Conti,

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e la documentazione a essa allegata;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 08 del 06.03.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 23 del 04.04.2025 con la quale è stato approvato il Riaccertamento Ordinario dei Residui al 31.12.2024;

Considerato che dall'esame della documentazione ricevuta si evince che l'Ente ha quantificato e aggiornato l'importo dell'Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2024 (preconsuntivo) nelle sue varie destinazioni e che una volta approvato, potrà essere applicato ai sensi dell'art. 187 del d. Lgs. 267/2000 che al comma 3 recita: **"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3- quinquies"**;

Considerato che l'art. 187 al comma 3-quater del Tuel recita *“Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un **preconsuntivo** relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.* Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;

Considerato che l'articolo 187 al comma 3-quinquies del Tuel recita: *“**Le variazioni di bilancio** che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, **sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater.** Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, **possono essere disposte** dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, **dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta**”*;

Visto il prospetto contabile di aggiornamento dell'avanzo di amministrazione presunto complessivo (preconsuntivo) alla data del 29.04.2025;

Considerato che al Bilancio di previsione 2025/2027 risulta già applicata una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto pari a euro 965.770,31;

Visto l'art. 175 del Tuel che al secondo comma dispone che *“**le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater**”*;

Considerato che tale quantificazione e approvazione sarà finalizzata alla successiva applicazione mediante variazioni al Bilancio di previsione 2025/2027, si fa presente che tali variazioni, a parere della scrivente, sono da adottarsi dalla Giunta **ai sensi dell'art. 175 comma 4**, poiché l'Ente non si trova in esercizio provvisorio come recita il TUEL all'art. 175 comma 5-bis **lettera a)** e all'art. 187 comma 3-quinquies, nonché dal Responsabile del settore finanziario, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater **lettera c)**.

Pertanto, il Revisore unico dei Conti alla luce di tutto quanto sopra esposto

Prende Atto

della volontà dell'Ente di procedere, ai sensi dei su richiamati articoli di legge, all'aggiornamento e all'approvazione dei prospetti dell'**Avanzo di Amministrazione Presunto al 31.12.2024 calcolato in complessivi euro 8.217.638,98 (Allegati A e B).**

Il Revisore dei conti, alla luce di tutto quanto sopra esposto, raccomanda di inviare alla sottoscritta tutti gli atti relativi alle variazioni di bilancio contenenti l'applicazione di tale avanzo di amministrazione presunto ai fini del rilascio, **laddove prescritto**, del parere di competenza ai sensi dell'articolo 239 comma 1 lettera b) punto 2 del d. lgs.n.267/2000.

Il presente verbale, composto da tre fogli, viene terminato alle ore 19:30 circa.

Letto, approvato e sottoscritto viene trasmesso al Comune con e-mail certificata per gli adempimenti conseguenti protocollazione e archiviazione nel libro dei verbali del revisore unico dei conti.

Firmato digitalmente

Dottoressa Silvia Scardaccio